

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

**REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE**

## **Articolo 1**

### **Premessa**

1. All'interno dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con deliberazione n.1768 del 21.07.2011 è stato istituito l'Ufficio Legale
2. L' Ufficio Legale è costituito da avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto di adeguata formazione.
3. In ossequio alle disposizioni del R.D.L. n. 1578 del 1933 e della recente Legge Professionale Forense n. 247/2012 , l'Ufficio Legale è munito di autonoma organizzazione, senza alcun rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati del Servizio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e degli istruttori e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente
4. Agli Avvocati dell'Ufficio è garantita, in ossequio alla Legge Professionale Forense, l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
5. La Sede dell'Ufficio Legale è ubicata all'interno della sede legale dell'Azienda ASL n.2 di Olbia nella Via Bazzoni Sircana n. 2-2/A

## **Articolo 2**

### **Attività e compiti giudiziari e stragiudiziali**

1. L'Ufficio Legale presta la propria attività esclusivamente in favore dell'Azienda ASL n. 2 di Olbia nella gestione degli Affari pre-contenziosi e contenziosi in genere.
2. Spetta in particolare agli Avvocati assegnati all'Ufficio Legale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili penali (per la costituzione di parte civile dell'Ente) amministrative e tributarie, tanto nelle cause attive quanto in quelle passive
3. Spetta ancora agli Avvocati assegnati all'Ufficio Legale la gestione delle controversie stragiudiziali in sede di conciliazione, mediazione, arbitrato, nonché la gestione del contenzioso collegato a rapporti di lavoro.
4. L'attribuzione ai singoli componenti l'Ufficio sarà effettuata con le modalità previste al successivo art. 9.
5. L'Ufficio Legale si domicilia presso la sede legale dell'Azienda ASL n. 2 di Olbia in relazione ai giudizi pendenti nanti gli Uffici Giudiziari rientranti nel Circondario del Tribunale di Tempio Pausania, qualora la controversia dovesse pendere nanti altri uffici giudiziari, posti in diversi Distretti e Circondari, il Dirigente Avvocato o il Responsabile dell'Ufficio Legale autorizza l'elezione di domicilio presso altri studi legali
6. Le prestazioni, di cui al comma precedente, possono essere svolte solo qualora, in ossequio ai dettami dell'Ordinamento Deontologico Forense, non vi sia nocumento per l'attività svolta a favore dell'Amministrazione.

## **Articolo 3**

### **Attività di consulenza**

1. Oltre all'attività giudiziale l'Ufficio Affari Legali svolge attività di consulenza, anche tramite formulazione di pareri, agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.
2. L'accesso ai pareri legali è autorizzato dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrativo.
3. L'Ufficio Legale si occupa del recupero dei crediti vantati dall'Azienda, su impulso della Direzione Aziendale e con il supporto della struttura aziendale medesima.
4. Tutte le strutture aziendali sono tenute a fornire tempestivamente la necessaria documentazione e assistenza nelle materie di specifica competenza

5. L'Ufficio Legale esprime il proprio parere non vincolante in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.
6. Su richiesta del Direttore Generale l'Ufficio Legale:
  - A) Predisporre e disporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Servizi interessati
  - B) Suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami esposti diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite
7. L'Ufficio Legale provvede alla tenuta e archiviazione dei fascicoli del contenzioso

#### **Articolo 4**

##### **Rapporti con le altre Strutture**

1. I singoli Servizi sono tenuti a fornire all'Ufficio Legale, nei tempi da esso indicati, e comunque tempestivamente, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei propri compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. In difetto, l'Ufficio Legale segnala l'inadempienza al Direttore Amministrativo per i conseguenti provvedimenti.
3. I Servizi sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio Legale.

#### **Articolo 5**

##### **Avvocati del libero foro**

1. La Direzione Aziendale, anche su proposta del responsabile dell'Ufficio Legale, può deliberare o determinare di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem, o l'incarico di consulenza, ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell'ufficio legale, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, anche in costante ossequio ai doveri deontologici al cui rispetto gli avvocati dell'Ufficio sono in ogni caso tenuti ex art. 14 del Codice Deontologico Forense, approvato in data 31.01.2014, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale, sempre ai sensi delle disposizioni vincolanti del Codice deontologico Forense e del presente regolamento.
2. La Direzione Aziendale, anche su proposta del responsabile dell'Ufficio Legale, affida la difesa giudiziale dell'Azienda a legali esterni anche nel caso di segnalato intenso carico di lavoro dell'Ufficio Legale.

#### **Articolo 6**

##### **Pratica Professionale**

1. Presso l'Ufficio Legale dell'Azienda può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare, salvo apposito provvedimento di proroga motivato, oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

## **Articolo 7**

### **Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

## **Articolo 8**

### **Composizione**

1. Dell'Ufficio Legale fanno parte un Dirigente Avvocato e uno o più dipendenti del ruolo professionale, inquadrati nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, assegnati al Servizio ed iscritti nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 comma 4 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 annesso all'Albo degli Avvocati di Tempio Pausania con oneri finanziari a carico dell'Azienda.
2. Dell'Ufficio Legale può altresì far parte personale amministrativo di supporto con adeguata formazione.

## **Articolo 9**

### **Direzione dell'Ufficio**

1. Alla direzione dell'Ufficio Legale e al coordinamento degli avvocati è preposto, il Dirigente Avvocato dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda
2. Il Dirigente Avvocato, rispetto ai colleghi avvocati è posto nella posizione di primus inter pares, fermo restando che in ragione della diversificata posizione funzionale espleta attività di coordinamento e direzione organizzativa dell'Ufficio.
3. L'avvocato coordinatore sovrintende:
  - a) alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
  - b) alla organizzazione del Servizio, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
  - c) assegna agli avvocati in servizio, ove non li tratti in prima persona, gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, distribuendo equamente il carico di lavoro interno, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Ufficio promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
  - d) Esprime parere alla Direzione Generale, sentiti i servizi interessati, in merito all'instaurazione di liti attive e passive nonché sugli atti di transazione e sulle rinunzie nei contenziosi avviati
  - e) provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito dall'avvocato vicario dallo stesso nominato.

## Articolo 10 Compensi

1. Ai professionisti assegnati al Servizio Affari Legali, incaricati del patrocinio dell'Azienda in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, spettano le competenze professionali dovute per l'attività professionale svolta, e ciò in ossequi a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con Legge 114 del 11.08.2014, e tenuto conto dei principi di cui all'art. 23 della Nuova "Legge Professionale Forense" n. 247/2012, che riconosce agli avvocati pubblici *"un trattamento economico adeguato alla funzione professionalmente svolta"*
2. Il diritto alla corresponsione delle competenze professionali spetta nei seguenti casi:
  - A) Sentenze favorevoli con condanna alla rifusione delle spese legali in capo alla controparte anche se non passate in giudicato
  - B) In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese legali
3. Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande e le eccezioni dell'ente siano state totalmente accolte. Sono equiparate alle sentenze favorevoli le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'Azienda con rinuncia a qualunque azione da parte della controparte nonché i decreti ingiuntivi non opposti.
4. Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giudiziari comunque denominati (sentenze decreti ordinanze lodi verbali di conciliazione) a cognizione piena e sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii (Giudice civile penale amministrativo collegi arbitrali presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva
5. Sono considerate positive anche le sentenze che pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze di giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (Sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c., decreti ingiuntivi non opposti)
6. Per la determinazione dei compensi professionali, al di fuori delle ipotesi di condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese, si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura dei minimi, indicati nella tariffa professionale forense in vigore, ed altresì ridotta del 50%.
7. I compensi di natura professionale recuperati a seguito di sentenza di condanna o transazione dalla parte avversa, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente, sono ripartiti, con le modalità previste dal successivo articolo, fra tutti gli avvocati in servizio presso l'Ufficio, relativamente a cause, successive all'entrata in vigore del presente regolamento, passate in decisione o transatte nel periodo compreso tra la data di presa di servizio, anche in prova, e la data di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio presso l'Ufficio stesso. In caso di decisioni che intervengano successivamente rispetto alla cessazione dell'incarico i compensi saranno corrisposti in proporzione all'attività espletata.
8. S'intende per passaggio in decisione di una causa il giorno in cui viene tenuta l'udienza di discussione o spedizione a sentenza, oppure, nei casi previsti, il giorno di scadenza del deposito delle ultime memorie o comparse.

## **Articolo 11**

### **Corresponsione e ripartizione degli oneri professionali nell'ipotesi di sentenza con condanna alla rifusione delle spese legali.**

1. Le somme relative ai compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Ufficio Legale, così come liquidate dal giudice sono oggetto di ripartizione, dedotte le spese generali di funzionamento sostenute dall'Amministrazione, le quali verranno computate nella stessa misura dell' overhead dell' ALPI e gli eventuali oneri di legge. La ripartizione della restante somma viene effettuata secondo il seguente criterio: - il 50% delle somme al legale al quale è stata assegnata l'attività contenziosa; - il 30% all'avvocato coordinatore - il restante 20% agli altri avvocati assegnati all'Ufficio, da ripartirsi in parti uguali tra tutti.
2. Per regola i compensi saranno corrisposti solo a seguito dell'avvenuta acquisizione delle somme al bilancio dell'Azienda. Tuttavia il Direttore Amministrativo potrà consentire la corresponsione di un anticipo non superiore al 30% delle somme liquidate.

## **Articolo 12**

### **Determinazione corresponsione e ripartizione degli oneri professionali in tutte le altre ipotesi**

1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 11, laddove ai componenti l'Ufficio Legale spettino compensi professionali, gli stessi saranno determinati avuto riguardo alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio che dovrà essere appositamente previsto dall'Azienda.
2. Le predette tariffe saranno decurtate del 50%:
3. Gli Avvocati appartenenti all'Ufficio, in relazione all'attività svolta provvederanno a emettere una nota spese pro forma comprensiva della tariffa determinata ai sensi del primo comma e al netto della trattenuta del 10% di competenza aziendale. La corresponsione dei compensi professionali non potrà comunque comportare l'attribuzione di una somma superiore al trattamento economico complessivo annuo in godimento per ciascun appartenente all' Ufficio.

## **Articolo 13**

### **Procedimento di liquidazione**

1. Il procedimento di liquidazione si articolerà nelle seguenti fasi a seconda della tipologia e natura del compenso da corrispondere:
  - a) In caso di compensi dovuti a seguito di sentenza favorevole anche non definitiva, con condanna della controparte alla rifusione delle spese legali, Il Dirigente Avvocato comunica al Servizio Bilancio l'esito favorevole della lite provvedendo alla trasmissione del provvedimento da cui si evincano le somme spettanti a titolo di compensi professionali
  - b) Negli altri casi il Dirigente Avvocato trasmette al Direttore del Servizio Bilancio, la notula pro forma predisposta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, unitamente agli atti comprovanti l'espletamento dell'attività per la quale si richiede la corresponsione dei compensi.
  - c) Il Direttore del Servizio Bilancio, valutata la regolarità amministrativo contabile della richiesta procede all'adozione della relativa determinazione di liquidazione delle competenze provvedendo a trasmetterne copia al Direttore della Sc Personale per la contabilizzazione in busta paga.

2. Il pagamento dovrà avvenire entro un mese dalla trasmissione della documentazione al Direttore del Servizio Bilancio

#### **Articolo 14**

##### **Spese vive**

1. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti connessi alla difesa in giudizio segnatamente per quanto attiene il pagamento delle spese vive è istituita apposita cassa economale

#### **Articolo 15**

##### **Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste in generale per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni si applicano le disposizioni di cui al DPR 584 /1993 e le disposizioni contenute nel Codice Deontologico forense.

#### **Articolo 16**

##### **Correlazione con la valutazione di risultato e con l'incentivazione alla produttività**

1. In considerazione dell'attività di consulenza legale resa dall'Ufficio Legale e in considerazione del fatto che, a seguito di sentenza favorevole per l'ente che non contenga la pronuncia alle spese ovvero disponga la compensazione delle stesse, è comunque riconosciuto, in favore dei professionisti legali dipendenti, il compenso professionale, sono escluse la corresponsione della retribuzione di risultato e l'incentivazione alla produttività come regolate in sede di contrattazione collettiva.
2. La suddetta esclusione opererà solo a partire dall'anno in cui i professionisti assegnati all'Ufficio Legale inizieranno a percepire i compensi professionali per l'attività svolta.

#### **Articolo 17**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni normative in materia .